

Allegato I

MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER
LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' E LA SALUTE DEI TERZI

1) Attivita' per le quali e' richiesto un certificato di
abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e
successive modificazioni);
b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine
(di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
302);
c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450,
e s.m.).

2) Mansioni inerenti le attivita' di trasporto:

a) conducenti di veicoli stradali per i quali e' richiesto il
possesto della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i
quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per
la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente,
ovvero il certificato di formazione professionale per guida di
veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e
alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che esplici attivita' di
condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza,
formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione,
manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o piu'
attivita' di sicurezza;
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore
dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di
camera e di mensa;
d) personale navigante delle acque interne con qualifica di
conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle
ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane,
tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti
funicolari, aerei e terrestri;
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di
altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento,
esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di

monorotaie;

g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di
coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali
componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonche' il
personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni
galleggianti, adibito ad attivita' off-shore e delle navi posatubi;
h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
i) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed
aerea;
m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore
dei trasporti;
n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e
merci.

3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili
della produzione, del confezionamento, della detenzione, del
trasporto e della vendita di esplosivi.
